

La disciplina della Patente a crediti: le novità del decreto attuativo e le ulteriori istruzioni operative

CAMPO DI APPLICAZIONE – ART. 27, COMMA 1, TUSL

DAL 1 OTTOBRE POSSESSO DELLA PATENTE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS 81/2008 (“QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL'ALLEGATO X”)

SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DELLA PATENTE SONO LE IMPRESE – NON NECESSARIAMENTE QUALIFICABILI COME IMPRESE EDILI – E I LAVORATORI AUTONOMI (COMPRESI LE IMPRESE INDIVIDUALI SENZA LAVORATORI) CHE OPERANO «FISICAMENTE» NEI CANTIERI (CIRC. INL N. 4/2024)

**ESCLUSIONE PATENTE PER IMPRESE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III A PRESCINDERE DALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (ART. 27, COMMA 15 TUSL, CIRC. INL N. 4/2024 E FAQ N. 2 INL)
E PER COLORO CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE (CIRC. INL N. 4/2024: AD ESEMPIO INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI ECC.)**

DOCUMENTO EQUIVALENTE PER IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI STABILITI IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

SI CHIEDE DI CHIARIRE SE È TENUTA AL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI LA SOCIETÀ, ANCHE CONSORTILE, DI CUI ALL'ART. 31 DELL'ALLEGATO II. 12 DEL D. LGS. N. 36/2023, LADDOVE COSTITUITA DA IMPRESE IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III, DI CUI ALL'ART. 100, COMMA 4, DEL PREDETTO D. LGS. N. 36/2023

LE SOCIETÀ CONSORTILI QUALIFICABILI COME CONSORZI STABILI, IN QUANTO SOGGETTI DOTATI DI AUTONOMA PERSONALITÀ GIURIDICA, DISTINTA DALLE IMPRESE CONSORZIATE, SONO TENUTE A DOTARSI DELLA PATENTE A CREDITI OVVERO SONO ESONERATE IN CASO DI AUTONOMO POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA DI CATEGORIA PARI O SUPERIORE ALLA III. DIVERSAMENTE, LE SOCIETÀ CONSORTILI QUALIFICABILI COME CONSORZI ORDINARI, PUR ESSENDO AUTONOMI CENTRI DI RAPPORTI GIURIDICI, NON ESSENDO DOTATI DI AUTONOMA PERSONALITÀ GIURIDICA, ANCHE IN LINEA CON QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.36 DEL 2023, NON SONO TENUTE AL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI MA SI AVVALGONO DELLA PATENTE A CREDITI OVVERO DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III IN POSSESSO DELLE IMPRESE CONSORZIATE

■ FAQ INL N. 1

DAL 1 NOVEMBRE P.V. L'OPERATIVITÀ IN CANTIERE SARÀ AMMESSA ESCLUSIVAMENTE PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI CHE ABBIANO FATTO RICHIESTA DELLA PATENTE TRAMITE PORTALE (RIBADITO ANCHE NELLA FAQ N. 7)

■ FAQ INL N. 5

**DAL 1° NOVEMBRE SARÀ POSSIBILE OPERARE IN CANTIERE SOLO QUALORA SIA STATA EFFETTUATA LA RICHIESTA DELLA PATENTE TRAMITE IL PORTALE INL. (ENTRO IL 31 OTTOBRE ANDAVA RINNOVATA LA RICHIESTA TRAMITE IL PORTALE INL)
DAL 1° NOVEMBRE L'AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE INVIATA VIA PEC NON AVRÀ PIÙ EFFICACIA
L'INL RACCOMANDA DI NON ASPETTARE IL 31 OTTOBRE PER EFFETTUARE LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE**

■ FAQ INL N. 8

SE UNA IMPRESA NON SVOLGE ALCUN LAVORO IN CANTIERE NON È TENUTA AD AVERE LA PATENTE NÉ AD INVIARE ALCUNA PEC. L'IMPORTANTE È CHE, PRIMA DI INIZIARE I LAVORI, ABBA EFFETTUATO LA RICHIESTA DELLA PATENTE. (DAL 1° NOVEMBRE ESCLUSIVAMENTE RICHIESTA TRAMITE PORTALE)

Modalità di presentazione della domanda, contenuti informativi della patente e punteggio

*La patente sarà
rilasciata in
formato digitale*

CHI PRESENTA LA DOMANDA: DM N. 132/2024


LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DAL LAVORATORE AUTONOMO, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTO MUNITO DI DELEGA IN FORMA SCRITTA, IVI INCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. N. 12/79 (CONSULENTI DEL LAVORO, COMMERCIALISTI, AVVOCATI E CAF)

IL SOGGETTO DELEGATO DOVRÀ DICHIARARE DI ESSERE IN POSSESSO DI DELEGA NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE LEGALE DELL'IMPRESA O DEL LAVORATORE AUTONOMO RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE. DUNQUE, È SUFFICIENTE DOTARSI DI UNA DELEGA SCRITTA (FAQ N. 9)

I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1 DEL TUSL PRESENTANO LA DOMANDA ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO – ATTRAVERSO SPID PERSONALE O CIE (CIRC. N. 4/2024 INL).
IN CASO DI DELEGA, CON LO SPID O CIE DEL DELEGATO (FAQ N. 6)

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE: ART. 27, COMMA 1, TUSL

Il possesso dei requisiti dovrà risultare al momento della presentazione della domanda



REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

NON TUTTI I REQUISITI SONO RICHIESTI A TUTTE LE CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI

ES.

✓ ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DURC	<i>SIA A IMPRESE CHE A LAVORATORI AUTONOMI</i>
✓ POSSESSO DEL DVR E DESIGNAZIONE RSPP	<i>SOLO A IMPRESE</i>
✓ OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AI LAVORATORI AUTONOMI	<i>SOLO IN CASO DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LE QUALI SIA PREVISTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE</i>

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

FAQ N. 3 E N. 4

IN CASO DI AZIENDE PLURILocalizzate, LADDOVE SIANO INDIVIDUABILI PIÙ DATORI DI LAVORO: IL POSSESSO DEI REQUISITI DVR E RSPP SI DEVE INTENDERE RIFERITO ALL'INTERA AZIENDA (TUTTI I DATORI DI LAVORO DOVRANNO AVER NOMINATO I RSPP E REDATTO I DVR)

LA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE INERENTE LA FORMAZIONE DEVE TENER CONTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA: IN ASSENZA DEL NUOVO ASR NON POTRÀ RIGUARDARE ADEMPIMENTI CHE NON È POSSIBILE RITENERE OBBLIGATORI (AD ESEMPIO FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO)

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

CIRC. N. 4/2024

IL PORTALE, IN RELAZIONE A CIASCUNA CATEGORIA DI RICHIEDENTI E IN CONSIDERAZIONE DELLE PARTICOLARITÀ DELLE CASISTICHE, CONSENTIRÀ DI INDICARE LA «NON OBBLIGATORietà» O «L'ESENZIONE GIUSTIFICATA» DA UN DETERMINATO REQUISITO

CON RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE (LETT. C) ED E)) LA DICHIARAZIONE ATTIENE ALLA CIRCOSTANZA DI ESSERE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA RELATIVA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE AI FINI DEL RILASCIO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE

QUALORA LA RICHIESTA SIA EFFETTUATA DA SOGGETTI DELEGATI, GLI STESSI DOVRANNO MUNIRSI DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O DAL LAVORATORE AUTONOMO RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI, LE QUALI POTRANNO ESSERE RICHIESTE IN CASO DI EVENTUALI ACCERTAMENTI (CIRC. N. 4/2024)

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

C

POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ

E

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL DLGS N. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000

B

ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL

D

POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

F

AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

COME SI PRESENTA LA DOMANDA: DM N. 132/2024

**ACCESSO AL PORTALE INL ATTRAVERSO MODALITÀ INFORMATICHE
CHE ASSICURINO L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ACCESSO**

**SUL PORTALE VIENE RILASCIATA E RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI
ALL'ART.2**

**LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI DI CUI AL COMMA 2, INFORMANO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE – RLST ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO**

***NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA PATENTE È COMUNQUE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, SALVO DIVERSA
COMUNICAZIONE NOTIFICATA DALL'INL***

per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno stato NON appartenente all'UE

COME SI PRESENTA LA DOMANDA: DM N. 132/2024

PRESENTAZIONE, TRAMITE IL PORTALE INL, DELL'AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (UE) O L'AVVENUTO RICONOSCIMENTO SECONDO LA LEGGE ITALIANA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (EXTRA UE)

SUL PORTALE VIENE RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE
CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

*SE NON IN POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE,
SARANNO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA AI SENSI DEL COMMA 1, DICHIARANDO (PER IMPRESE UE) IL POSSESSO DI DOCUMENTI EQUIVALENTI QUALI AD ESEMPIO MODELLO A1 ANZICHÉ DEL DURC E (PER LE IMPRESE EXTRA UE) IL POSSESSO DEGLI STESSI DOCUMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI ITALIANI (CIRC. N. 4/2024)*

■ È POSSIBILE RETTIFICARE LA DOMANDA?

RISULTA POSSIBILE RICHIEDERE ALL'INL IL MODULO PER PRESENTARE L'ISTANZA DI RETTIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI, IN CASO DI ERRORI NEL CORSO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

L'IMPRESA È TENUTA A CONTATTARE L'ISPETTORATO, INVIANDO UNA E-MAIL A SUPPORTOSERVIZIDIGITALIINL@ISPETTORATO.GOV.IT,
SEGNALANDO LA SPECIFICA PROBLEMATICHE, PER RICEVERE LE OPPORTUNE INDICAZIONI OPERATIVE E UN MODULO AD HOC

REVOCA DELLA PATENTE: ART. 27, COMMA 4, TUSL

LA PATENTE È REVOCATA NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA, DI UNO O PIÙ REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 ACCERTATE IN VIA DEFINITIVA, IN SEDE SUCCESSIVA AL RILASCIO

I REQUISITI SONO QUELLI DICHIARATI INIZIALMENTE (CIRC. N. 4/2024)



IL VENIR MENO DI UNO O PIÙ REQUISITI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO (AD ES. L'ASSENZA DEL DURC) NON POTRÀ INCIDERE SULLA SUA UTILIZZABILITÀ, FERME RESTANDO LE CONSEGUENZE DI CARATTERE SANZIONATORIO O DI ALTRO TIPO PREVISTE DALL'ORDINAMENTO (CIRC. N. 4/2024)

IL CONTROLLO DEI REQUISITI, A CAMPIONE, POTRÀ AVVENIRE SIA D'UFFICIO SIA IN OCCASIONE DI ACCESSI ISPETTIVI DELL'ISPETTORATO O DI ALTRI ORGANISMI DI VIGILANZA (CIRC. N. 4/2024)

REVOCA DELLA PATENTE

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVOCA NON POTRÀ IN OGNI CASO PRESCINDERE DA UN CONFRONTO CON L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DELLA PATENTE E DA UNA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI DA VALUTARE (CIRC. N. 4/2024)

ES.
REQUISITO RELATIVO
ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI FORMATIVI

(CIRC. N. 4/2024)

PUR A FRONTE DI UNA DICHIARAZIONE SOSTITUIVA RITENUTA NON VERITIERA, L'INL VALUTERÀ:

- LA GRAVITÀ DELL'OMISSIONE (DATA, AD ESEMPIO, DALLA TOTALE ASSENZA DI FORMAZIONE TENENDO CONTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA AZIENDALE);
- LA CIRCOSTANZA SECONDO CUI L'EVENTUALE OMISSIONE RIGUARDI PERSONALE CHE NON SIA DESTINATO AD OPERARE IN CANTIERE (AD ESEMPIO PERSONALE AMMINISTRATIVO) O CHE L'IMPRESA ABBIÀ OTTEMPERATO O MENO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE AI SENSI DEL D.LGS. N. 758/1994

DECORSI 12 MESI DALLA REVOCA,
L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ CHIEDERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA PATENTE

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE: DM N. 132/2024




ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: DM N. 132/2024



LE MODALITÀ DI OSTENSIONE DELLE INFORMAZIONI SARANNO INDICATE CON PROVVEDIMENTO DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO



PREVIO PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



LA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI SARÀ CONSENTITA PER IL TEMPO DI VIGENZA DELLA PATENTE E COMUNQUE LIMITATAMENTE ALLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE F) E G), PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 5 ANNI DALL'ISCRIZIONE SUL PORTALE

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI: DM N. 132/2024

I TITOLARI DELLA PATENTE O LORO DELEGATI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - RLST

GLI ORGANISMI PARITETICI ISCRITTI NEL REPERTORIO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 1-BIS DEL TUSL

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

I COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI

SOGGETTI CHE INTENDONO AFFIDARE LAVORI O SERVIZI AD IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(COMMITTENTI DEI LAVORI E IMPRESE AFFIDATARIE)

CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE: ART. 90 TUSL

IL COMMITTENTE VERIFICA IL POSSESSO DELLA PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI, ANCHE NEI CASI DI SUBAPPALTO, OVVERO, DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CAPO AL COMMITTENTE (APPLICABILE NEI LAVORI AFFIDATI DOPO IL 1° OTTOBRE):

- ✓ **OMESSA VERIFICA IN CASO DI ASSENZA DELLA PATENTE O ATTESTAZIONE SOA: SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 711,92 AD EURO 2.562,91 SOGGETTA A DIFFIDA EX ART. 301-BIS DEL TUSL;**
- ✓ **AFFIDAMENTO LAVORI A SOGGETTO IN POSSESSO DI PATENTE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 15 CREDITI: MEDESIMA SANZIONE;**
- ✓ **QUALORA SUCCESSIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO INTERVENGA SOSPENSIONE, REVOCA O DECURTAZIONE SOTTO I 15 CREDITI: LA PREDETTA SANZIONE NON TROVERÀ APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE/RL. FONDAMENTALE È INDIVIDUARE IL MOMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (NON SOLO FACENDO RIFERIMENTO ALLA DATA RIPORTATA NEL CONTRATTO)**

(NOTA INL 9326/2024)

LA SANZIONE TROVA APPLICAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE IMPRESE ESECUTRICI/LAVORATORI AUTONOMI AI QUALI NON SIA STATO VERIFICATO IL POSSESSO DEL TITOLO ABILITATIVO (NOTA INL 9326/2024)

TRA I DOCUMENTI DA INVIARE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE UN TITOLO ABILITATIVO È RICOMPRESA ANCHE LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VERIFICA DELLA PATENTE

■ PUNTEGGIO: ART. 27, COMMI 5 E 6, TUSL

INIZIALE DI 30 CREDITI



I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI, LE MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI SONO DEMANDATI AD UN DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, SENTITO L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (CITATO DM N. 132/2024)



LE DECURTAZIONI SONO CORRELATE ALLE RISULTANZE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMANATI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI, NEI CASI E NELLE MISURE INDICATI NELL'ALLEGATO I-BIS SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, DIVENUTE DEFINITIVE
SE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO ACCERTAMENTO ISPETTIVO SONO CONTESTATE PIÙ VIOLAZIONI TRA QUELLE DELL'ALLEGATO I-BIS, I CREDITI SONO DECURTATI IN MISURA NON ECCELENTE IL DOPPIO DI QUELLA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - ART. 27, COMMA 7, TUSL

IN VIA GENERALE, LA DEFINITIVITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DIPENDE DALLA IMPOSSIBILITÀ DI ESPERIRE AVVERSO IL MEDESIMO GLI ORDINARI MEZZI DI IMPUGNAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE (CFR. ARTT. 324 C.P.C. E 648 C.P.P.)

I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI HANNO DIVERSA NATURA IN BASE AL TIPO DI ILLECITO CHE ESSI ACCERTANO:

- **LE SENTENZE DI CONDANNA SI RIFERISCONO AI REATI**
- **LE ORDINANZE DI INGIUNZIONE SI RIFERISCONO AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

INL, CIRC. N. 4/2024 → I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN QUESTIONE DEVONO RIGUARDARE CONDOTTE ILLECITE POSTE IN ESSERE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2024, A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE AL SOGGETTO INTERESSATO SIA STATA GIÀ RILASCIATA LA PATENTE RICHIESTA

■ PUNTEGGIO – ART. 27, COMMA 10, TUSL

UN PUNTEGGIO INFERIORE A 15 CREDITI



NON CONSENTE ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI DI OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

È CONSENTITO IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO O SUBAPPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE, QUANDO I LAVORI ESEGUITI SONO SUPERIORI AL 30 PER CENTO DEL VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO (SALVA L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14)

■ COMPLETAMENTO ATTIVITÀ IN CORSO: NOTA INL 9326/2024

È CONSENTITO IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO O SUBAPPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE, QUANDO I LAVORI ESEGUITI SONO SUPERIORI AL **30** PER CENTO DEL VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO

OCCORRE VERIFICARE IL VALORE DEI LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL SINGOLO APPALTO O SUBAPPALTO, COME RIPORTATO NEL RELATIVO CAPITOLATO O CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALLA SINGOLA IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO E NON IL VALORE DEI LAVORI RIFERITO AL CANTIERE NEL SUO COMPLESSO (CFR. CIRCOLARE 4/2024)

- ✓ SE VALORE SUPERIORE AL **30%**, LE ATTIVITÀ IN CORSO SULLO STESSO SITO POTRANNO TERMINARE
- ✓ VERIFICA DEL VALORE SU OGNI ALTRO SITO E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LADDOVE INFERIORE AL **30%** POICHÉ SI È PERSO IL TITOLO ABILITANTE
- ✓ L'ONERE DELLA PROVA SPETTA ALL'IMPRESA O AL LAVORATORE AUTONOMO CHE, IN DIFETTO, NON POTRÀ COMPLETARE I LAVORI

SANZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: ART. 27, COMMA 11, DEL TUSL

IN MANCANZA DI PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE O CON PATENTE IL CUI PUNTEGGIO SIA INFERIORE A 15 CREDITI

- ✓ **SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000 (IRROGATA DA TUTTI GLI ORGANI DI VIGILANZA: INL, ASL, ECC)**
- ✓ **ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI PER UN PERIODO DI 6 MESI**

- ✓ **IL RIFERIMENTO ECONOMICO PARI AL 10% DEL VALORE DEI LAVORI SI CONSIDERA AL NETTO DELL'IVA**
- ✓ **VA RIFERITO AL SINGOLO CONTRATTO SOTTOSCRITTO (CONTENENTE CAPITOLATO DEI LAVORI E IL COSTO DEGLI STESSI). RILEVERANNO ANCHE EVENTUALI PREVENTIVI ACCETTATI DAL COMMITTENTE**
- ✓ **LADDOVE IL VALORE DEI LAVORI NON SIA FORMALIZZATO SI PRENDERÀ A RIFERIMENTO LA SOGLIA MINIMA DI 6000 EURO (NOTA INL 9326/2024)**

IN FASE ACCERTATIVA APPOSITA RICHIESTA (AD IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO/COMMITTENTE) DI ESIBIZIONE DEL CONTRATTO/CAPITOLATO/PREVENTIVO SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE (NOTA INL 9326/2024)

SANZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

LA QUANTIFICAZIONE IN CONCRETO DELLA SANZIONE AVVERRÀ APPLICANDO L'ART. 16 DELLA L. n. 689/1981 (NOTA INL 9326/2024)

PAGAMENTO, ENTRO 60 GG, DELLA TERZA PARTE DELLA SANZIONE PREVISTA PER LA VIOLAZIONE COMMESSA O, SE PIÙ FAVOREVOLE E QUALORA SIA STABILITO IL MINIMO DELLA SANZIONE EDITTALE, PARI AL DOPPIO DEL RELATIVO IMPORTO, OLTRE ALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO (NOTA INL 9326/2024)

COMPETENZA EMANAZIONE ORDINANZA-INGIUNZIONE: ISPettorato NEL CUI AMBITO TERRITORIALE OPERA IL PERSONALE CHE HA ACCERTATO L'ILLECITO (NOTA INL 9326/2024)

PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO E ALLONTANAMENTO: ART. 27, COMMA 11, DEL TUSL

LA NORMA PREVEDE, IN MANCANZA DI PATENTE O DI DOCUMENTO EQUIVALENTE, L'ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023 PER UN PERIODO DI SEI MESI

ANDRANNO NOTIZIATI L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AL FINE DELL'ADOZIONE DA PARTE DELLO STESSO MINISTERO DEL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO (CIRC. INL 4/2024)

LA NOTA INL 9326/2024 FA RICHIAMO AGLI EFFETTI DELL'ART. 650 C.P. (INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ): IL PERSONALE ISPETTIVO, IN MANCANZA DI PATENTE O DI DOCUMENTO EQUIVALENTE O IN PRESENZA DI PATENTE SOTTO I 15 CREDITI, DOVRÀ PROVVEDERE ALL'ALLONTANAMENTO DELL'IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO DAL CANTIERE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Allegato I-bis del TUSL

■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE
1-20	VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL
21-24	LAVORO IRREGOLARE
25-28	INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
29	MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	3
3	OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2
4	OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE	3
5	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	3
6	OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	2
7	MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO	3
8	MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO	2
9	LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2
10	PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
11	MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)	2
12	OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO	2
13	OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	1
14	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28	3
15	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE	3
16	OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101	3
17	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	2
18	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	2
19	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	3
20	OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177	1

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
21	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	1
22	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	2
23	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	3
24	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 IN AGGIUNTA ALLE CONDOTTE DI CUI AI NUMERI 21, 22 E 23	1

ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
25	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE COMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI	5
26	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	8
27	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	15
28	INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	20
29	MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	10

I crediti della patente: incremento e recupero

CIRCOLARE INL n. 4/2024
ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI

LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI SARÀ POSSIBILE SOLO AD ESITO DELLE INTEGRAZIONI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI CUI DARÀ NOTIZIA L'INL, UNITAMENTE ALLE MODALITÀ OPERATIVE

I CREDITI ULTERIORI SARANNO ATTRIBUITI CON DECORRENZA «RETROATTIVA», STANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SE IL REQUISITO È CONSEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I CREDITI ULTERIORI SARANNO INVECE ATTRIBUITI MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE

Al rilascio della patente, viene attribuito un punteggio di 30 crediti.

Il punteggio può essere incrementato,

FINO ALLA SOGLIA MASSIMA DI 100 CREDITI COMPLESSIVI,

con l'attribuzione dei seguenti CREDITI ULTERIORI:

✓ **per STORICITA' DELL'AZIENDA: fino a 10 crediti al rilascio della patente;**

✓ **per ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO:
fino a 20 crediti;**

✓ **per ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE: fino a 40 crediti, di cui fino a 30 per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fino a 10 per interventi in altri ambiti.**

STORICITA' DELL'AZIENDA

**Fino a 10 CREDITI attribuiti AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA**

ISCRIZIONE ALLA CCIAA	CREDITI
Da 5 a 10 anni	3
Da 11 a 15 anni	5
Da 16 a 20 anni	8
Oltre 20 anni	10

ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, incremento di **1 credito** per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di **20 crediti** (anno 2024 → anno 2064)

Nel caso di contestazione di una o più violazioni di cui all'Allegato I bis, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione (ove proposta)

Fa eccezione il caso in cui, dopo l'accertamento, sia conseguita l'asseverazione del MOG rilasciata dall'Organismo Paritetico

Nel caso di provvedimento definitivo per una o più violazioni dell'Allegato I bis, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento stesso

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Fino a 30 CREDITI attribuiti per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 co. 4 lett. a DM), tra i quali:

REQUISITO	CREDITI
Certificazione UNI EN ISO 45001 (SGSL)	5
Asseverazione MOG (secondo norma UNI 11751-1) da parte di Organismo Paritetico iscritto nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	4
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ulteriore a quella obbligatoria (partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione nell'arco di 3 anni)	6
Formazione di cui sopra che coinvolga almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati	8 (= 6+2)

REQUISITO	CREDITI
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza , sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51 TUSL, anche con l'azienda per la singola opera, ovvero con l'Inail:	
compresi fra 5.000 e 25.000 euro	1
compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro	3
superiori a 50.000 euro	6
Possesso, da parte del Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato), di certificazione attestante la partecipazione all'addestramento/formazione pratica, specifica in materia di sicurezza, erogata in cantiere ai propri dipendenti	3
Adozione del DVR anche nei casi in cui sia possibile adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 29 commi 6 e 6 bis del TUSL	3
Almeno 2 visite in cantiere del medico competente , affiancato da RLS o RLST	2

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Fino a 10 CREDITI attribuiti in ambiti diversi da quello della salute e sicurezza (art. 5 co. 4 lett. b DM), tra i quali:

REQUISITO	CREDITI
Dimensione dell'organico aziendale (si computano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi; non si computano lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore):	
imprese che occupano fino a 15 dipendenti	1
imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti	2
imprese che occupano più di 50 dipendenti	4

... continua

REQUISITO	CREDITI
Attestazione di qualificazione SOA in classifica I	1
Attestazione di qualificazione SOA in classifica II	2
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato)	2
Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera (anche in relazione agli appalti e alle forme di lavoro flessibile) certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del d. lgs. n. 276/2003	2
Consulenza e monitoraggio, con esito positivo, da parte degli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	2
Formazione in materia linguistica per i lavoratori stranieri	2

... continua

REQUISITO	CREDITI
Riconoscimento, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dell'incentivo previsto per la denuncia di operai di 1° livello (in forza da oltre 18 mesi) in numero non superiore a un terzo del totale degli operai in organico	2
Possesso dei requisiti reputazionali (valutati in base a indici, qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché in base ad accertamenti definitivi) che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative (art. 6 legge n. 142/2001)	2

Tempi e modalità di attribuzione dei crediti ulteriori



Al momento di presentazione della domanda per il rilascio della patente, se già si possiede il relativo requisito



Mediante aggiornamento del punteggio della patente, se il requisito viene conseguito dopo la data di presentazione della domanda (trasmissione in via telematica della relativa documentazione)

Per i requisiti costituiti da CERTIFICAZIONI CON VALENZA PERIODICA, l'eventuale PERDITA del requisito comporta la SOTTRAZIONE dei relativi crediti


MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Nei casi in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una **COMMISSIONE TERRITORIALE composta da rappresentanti di INL e INAIL (invitati a partecipare rappresentanti delle ASL e RLST), tenuto conto di:**

- ✓ adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I bis, nonché dei lavoratori occupati nel cantiere (o nei cantieri) in cui si è verificata la violazione stessa;
- ✓ eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'art. 5 co. 4 lett. a) del DM.


ULTERIORI DISPOSIZIONI: DM N. 132/2024

**FUSIONE, ANCHE PER
INCORPORAZIONE, DELL'IMPRESA**



Alla persona giuridica risultante dalla fusione viene accreditato il punteggio della società titolare della patente **recante il maggior numero di crediti** (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

**TRASFORMAZIONI SOCIETARIE DI CUI
AGLI ARTT. 2500 E SS. DEL CODICE
CIVILE O CONFERIMENTO D'AZIENDA
IN SOCIETA' DA PARTE
DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**



Il nuovo soggetto giuridico **conserva il punteggio** della patente del soggetto trasformato o conferente (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

Il provvedimento di sospensione della patente

■ IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - ARTICOLO 27, COMMA 8, TUSL

SE NEI CANTIERI DI CUI AL COMMA 1, ART. 27, TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DEL LAVORATORE O UN'INABILITÀ PERMANENTE, ASSOLUTA O PARZIALE, L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO PUÒ SOSPENDERE, IN VIA CAUTELARE, LA PATENTE FINO A 12 MESI

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È AMMESSO RICORSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 14, TUSL

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO CHE VIENE EMANATO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ → IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO

■ IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NEL DM N. 132/2024

L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO ATTUATIVO DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

COMMA 1 → L'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO È L'ISPettorato DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

INL, CIRC. N. 4/2024 → IL PROVVEDIMENTO VA DUNQUE RIMESSO AL DIRETTORE DELL'ISPettorato D'AREA METROPOLITANA O ALL'ISPettorato TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RELAZIONE AL LUOGO DOVE SI È VERIFICATO L'EVENTO INFORTUNISTICO.

GLI UFFICI TERRITORIALI, PRIMA DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, POSSONO CHIEDERE CHE LA DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO ESPRIMA UN PARERE, NON VINCOLANTE, SULLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO.

IPOTESI DI OBBLIGATORIETA' DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 3, COMMA 2

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È OBBLIGATORIA SE, NEI CANTIERI DI CUI ALL'ART. 27 DEL TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, ALMENO A TITOLO DI COLPA GRAVE.

È FATTA SALVA LA DIVERSA VALUTAZIONE DELL'ISPettorato ADEGUATAMENTE MOTIVATA.

INL, CIRC. N. 4/2024 → FERMA RESTANDO LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE, LA SOSPENSIONE È NORMALMENTE ADOTTATA, A MENO CHE DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO E, QUINDI, DALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CORSO NON POSSANO DERIVARE SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO PER I LAVORATORI O PER I TERZI O COMUNQUE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

I MOTIVI CHE HANNO SUGGERITO DI NON ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, PUR IN PRESENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI UNA RELAZIONE AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

■ IL REQUISITO DELLA COLPA GRAVE

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA COLPA GRAVE È UNA FORMA DI RESPONSABILITÀ CARATTERIZZATA DA UNA MARCATA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI DILIGENZA, SPECIFICAMENTE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. IN PARTICOLARE, IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO SOLO SE VENGONO ACCERTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- ✓ **PER QUANTO CONCERNE IL GRADO DI NEGLIGENZA, LA COLPA GRAVE IMPLICA UN COMPORTAMENTO CHE SI DISCOSTA NOTEVOLMENTE DA CIÒ CHE È CONSIDERATO RAGIONEVOLE E DILIGENTE;**
- ✓ **PER QUANTO CONCERNE LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, LA COLPA GRAVE SI CONCRETIZZA NELLA VIOLAZIONE EVIDENTE E SOSTANZIALE DI SPECIFICHE NORME PREVENZIONISTICHE DA ADOTTARE;**
- ✓ **PER QUANTO CONCERNE LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO, UN ASPETTO IMPORTANTE DELLA COLPA GRAVE È CHE IL RESPONSABILE ERA, O AVREBBE DOVUTO ESSERE, PIENAMENTE CONSAPEVOLE DEL RISCHIO A CUI ESPONEVA I LAVORATORI E PERTANTO LA COLPA GRAVE SI MANIFESTA QUANDO IL SOGGETTO AGISCE (O OMETTE DI AGIRE) CON UNA COSCIENZA CHIARA DEL PERICOLO MA SENZA ADOTTARE LE SPECIFICHE MISURE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO CHE HA DETERMINATO L'EVENTO INFORTUNISTICO.**

ART. 3, COMMA 2

L'ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA FATTISPECIE FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TIENE CONTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 2700 C.C., DEI VERBALI REDATTI DAI PUBBLICI UFFICIALI INTERVENUTI SUL LUOGO E NELLE IMMEDIATEZZE DEL SINISTRO, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI

ART. 2700 C.C., EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO

L'ATTO PUBBLICO FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO [221 C.P.C.], DELLA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO DAL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA FORMATO, NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEGLI ALTRI FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA AVVENUTI IN SUA PRESENZA O DA LUI COMPIUTI

IPOSTESI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN VIA RESIDUALE

ART. 3, COMMA 3

NEL CASO DI INFORTUNI DA CUI DERIVA L'INABILITÀ PERMANENTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI O UNA IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE, IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, A TITOLO DI COLPA GRAVE, LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATA SE LE ESIGENZE CAUTELARI NON SONO SODDISFATTE DA:

- PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 14, TUSL
- SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321 C.P.P.

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA SOSPENSIONE DERIVANTE DA UN EVENTO INFORTUNISTICO CHE DÀ LUOGO A UNA INABILITÀ PERMANENTE NON PUÒ PRESCINDERE DA UN PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA STESSA INABILITÀ DA PARTE DELL'INAIL.

L'IPOTESI DI «IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE» FA INVECE RIFERIMENTO AI CASI IN CUI NON È INDISPENSABILE ATTENDERE IL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA INABILITÀ PERMANENTE.

PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 14, TUSL:

ADOTTATO DAGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

→ **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA, TALE PROVVEDIMENTO È ADOTTATO IN RELAZIONE «ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA NEL SINGOLO CANTIERE» (CFR. ML CIRC. N. 33/2009)

SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321, C.P.P.:

QUANDO VI È PERICOLO CHE LA LIBERA DISPONIBILITÀ DI UNA COSA PERTINENTE AL REATO POSSA AGGRAVARE O PROTRARRE LE CONSEGUENZE DI ESSO O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DI ALTRI REATI, A RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, IL GIUDICE COMPETENTE NE DISPONE IL SEQUESTRO CON DECRETO MOTIVATO

IL GIUDICE PUÒ ALTRESÌ DISPORRE IL SEQUESTRO DELLE COSE DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA

ART. 3, COMMA 4

LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE, COMUNQUE NON SUPERIORE A 12 MESI, È DETERMINATA TENENDO CONTO DELLA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI NONCHÉ DELLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DELLE EVENTUALI RECIDIVE.

ART. 3, COMMA 5

IN CASO DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, L'INL PROVVEDE ALLA VERIFICA E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL CANTIERE OVE SI È VERIFICATA LA VIOLAZIONE.

INL, CIRC. N. 4/2024 → TALI ATTIVITÀ DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE, LADDOVE POSSIBILE IN BASE ALLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, DA UN ACCERTAMENTO SULLA PERSISTENTE PRESENZA DEL CANTIERE, IN PARTICOLARE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ABBIÀ AVUTO UNA DURATA DI DIVERSI MESI.

ART. 3, COMMA 6

L'INAIL METTE A DISPOSIZIONE DELL'INL, IN COOPERAZIONE APPLICATIVA, OGNI INFORMAZIONE CONCERNENTE GLI EVENTI INFORTUNISTICI.

RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 27, COMMA 8, TUSL

IL RICORSO E' AMMESSO AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART. 14, COMMA 14, TUSL:

- E' AMMESSO RICORSO, ENTRO 30 GIORNI, ALL'ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IL QUALE SI PRONUNCIA NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO**
- DECORSO INUTILMENTE TALE ULTIMO TERMINE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PERDE EFFICACIA**




RICORSO DI TIPO AMMINISTRATIVO, NON GIURISDIZIONALE

Ulteriori FAQ dell'INL

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 10

IMPRESE CHE EFFETTUANO LAVORI E SERVIZI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AGRARIA E FORESTALE, IMBOSCHIMENTO, CREAZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE (DA PARTE DI IMPRESE NON AGRICOLE), POTATURE, PIANTUMAZIONI ECC SONO SOGGETTE ALLA NORMATIVA SULLA PATENTE A CREDITI? SE OLTRE ALLE CITATE ATTIVITÀ SI EFFETTUANO LAVORI QUALI POSA IN OPERA DI UN PERIMETRO DI CONTENIMENTO IN CEMENTO DI UN'AIUOLA O LA COSTRUZIONE DI UN MURETTO O RECINZIONE DI CONFINE, SI RIENTRA NEL REGIME DELLA PATENTE A CREDITI?




Laddove le imprese in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del TUSL, saranno tenute al possesso della patente.

Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 11 AGGIORNATA

I CODICI ATECO (74.90.99 E 72.20.00) CONFIGURANO IL LAVORO DI ARCHEOLOGO COME INTELLETTUALE SEBBENE SIA UNA FIGURA OPERATIVA IN CANTIERE, SOPRATTUTTO IN CASI DI RINVENIMENTI. SI CHIEDE PERTANTO SE LA LORO ATTIVITÀ POSSA ESSERE CONSIDERATA COME "PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE" AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 81/2008 E QUINDI ESONERATA DAL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI. QUALORA, INVECE, VI SIA L'OBLIGO DELLA PATENTE A CREDITI, DAL MOMENTO CHE PER OTTENERE LA PATENTE È NECESSARIA L'ISCRIZIONE ALLA CCIA E DAL MOMENTO CHE GLI ARCHEOLOGI NON HANNO L'OBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CCIA, COME POSSONO OTTENERE LA PATENTE A CREDITI PER ACCEDERE AL CANTIERE?




Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del TUSL e pertanto devono essere in possesso della patente.

Gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l'istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali non è obbligatoria l'iscrizione per poter esercitare la professione.

poiché il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata

ULTERIORI FAQ


I CANTIERI NAVALI (DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI) SONO SOGGETTI ALLA NORMATIVA SULLA PATENTE A CREDITI?



In generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti

FAQ N. 13

LE AZIENDE CHE OPERANO NEI CANTIERI DI IMPIANTISTICA TELEFONICA PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI LINEE TELEFONICHE E INTERNET (FIBRA OTTICA) SONO SOGGETTE ALLA NORMATIVA SULLA PATENTE A CREDITI?




L'art. 88, comma 2, lett. g-bis), del TUSL prevede l'esclusione del Titolo IV "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X". Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

FAQ N. 14

ULTERIORI FAQ

IL COMMA 1 DELL'ART. 27 DEL D. LGS. N. 81/2008 ESCLUDE IL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE. SI CHIEDE SE LE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DI MATERIALI EFFETTUATI CON L'AUSILIO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (ES. BENNE, FORCHE, PINZE, ETC.) RIENTRI NEL CONCETTO DI "MERA FORNITURA"




Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella "mera fornitura" in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti

FAQ N. 15

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 17

IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI TRAMITE PORTALE PORTALE INL, SI CHIEDE UN CHIARIMENTO SULLA DIFFERENZA TRA «ESENZIONE GIUSTIFICATA» E «NON OBBLIGATORIO»




Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale, tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’“esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 18


POSSESSO DELLA PATENTE DA PARTE DI IMPRESA AFFIDATARIA CON RUOLO DI GENERAL CONTRACTOR (AFFIDATARIA-NON ESECUTRICE)



Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa, sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor, che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

FAQ N. 19

POSSESSO DELLA PATENTE DA PARTE DI IDRAULICI/VETRAI/FORNITORI DI PORTE O FINESTRE CHE INTERVENGONO PER IL MONTAGGIO DI SANITARI O DEGLI INFISSI INTERNI/ESTERNI




Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 20

POSSESSO DELLA PATENTE DA PARTE DI ORGANISMI ABILITATI/ACCREDITATI E/O NOTIFICATI CHE EFFETTUANO VERIFICHE PERIODICHE, STRAORDINARIE E DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. N. 462/2001 (IMPIANTI DI MESSA A TERRA), D.P.R. N. 162/1999 (ASCENSORI) E AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 81/2008 (ATTREZZATURE DI LAVORO))




Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l'attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l'esito. Inoltre, l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di "Incaricato di Pubblico Servizio" (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell'assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 21

PERDITA DELLA CERTIFICAZIONE
SOA IN III CLASSIFICA




L'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ... le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ..., ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e, successivamente, al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ...”. Pertanto, per potere operare in un cantiere, è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività...”.

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 22


RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE RELATIVAMENTE AL CONTROLLO SUI SOGGETTI SUBAPPALTATORI - VERIFICA DELLA PATENTE IN FASE DI AFFIDAMENTO



L'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell'affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.

FAQ N. 23

MODALITÀ DI TRASMISSIONE (E-MAIL, VERBALE, PEC, ECC) DELL'AVVENUTA RICHIESTA DELLA PATENTE AL RLS/RLST




La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell'informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l'avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 24

**RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA
APPALTATRICE RELATIVAMENTE AL
CONTROLLO SUI SOGGETTI
SUBAPPALTATORI - VERIFICA DELLA
PATENTE IN FASE DI AFFIDAMENTO**




Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all'art. 230-bis c.c., si applica l'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell'interpello del 29 novembre 2010 "nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia", a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l'impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).

ULTERIORI FAQ

FAQ N. 25


LAVORATORE AUTONOMO CHE ASSUME UN DIPENDENTE DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA DI PATENTE A CREDITI



I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell'istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.

FAQ N. 26


ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELLA PATENTE A CREDITI DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANCHE ANTINCENDIO



Si ritiene che coloro che effettuano servizi di pronto soccorso, anche antincendio, non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

FAQ N. 27

NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VINIFICAZIONE, NECESSITÀ DI DICHIARARE IL POSSESSO DEL DURF, PER IL QUALE È NECESSARIO CHE RISULTINO VERSAMENTI NEL "CONTO FISCALE" A QUALSIASI TITOLO NEL COMPLESSO SUPERIORI, NELL'ULTIMO TRIENNIO, AL 10% DEI "RICAVI" DELLO STESSO PERIODO



Si ritiene che, nell'ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l'opzione "esenzione giustificata" per quanto concerne il possesso del DURF.

Grazie per l'attenzione